

Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2019, n. 9-8474

**FSC 2014/2020 - Approvazione, ai sensi della DGR 16-8442 del 22.02.2019, dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Piemonte e l'Universita' degli Studi di Torino per il progetto di realizzazione edile del "Centro di ricerca di biotecnologie e medicina traslazionale - LOTTO 2 - (in Via Nizza 40 - area ex Scalo Vallino)".**

A relazione dell'Assessore De Santis:

Premesso che:

- la delibera CIPE n.18 del 28 febbraio 2018 (pubblicata sulla G.U. del 10.8.2018) “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Assegnazione di risorse per interventi prioritari per la realizzazione di Poli Tecnologici in regioni del centro-nord” dispone il finanziamento al Programma di ricerca, sviluppo e innovazione con un intervento relativo al “Parco della Città della Salute, della ricerca, dell’innovazione di Torino” (cosiddetto Parco della Salute di Torino), per 90 milioni di euro, in favore della Regione Piemonte, con un profilo di spesa che si sviluppa l’arco temporale dal 2019 al 2023;
- la delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016, in ordine alle modalità di governance, definisce al punto 2 le regole di funzionamento del Fondo Sviluppo e Coesione 2014- 2020, prevedendo l’individuazione di una unica sede per il Coordinamento dell’attuazione della politica di coesione a valere sul FSC, di un Comitato di sorveglianza del Piano/programma/interventi, di un Organismo di certificazione, inteso quale autorità abilitata a richiedere i pagamenti del FSC e di un sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.);
- la Circolare n. 1 del 2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno reca indicazioni interpretative in ordine alle disposizioni contenute nella citata delibera e alla delibera CIPE n. 26 del 2018 su “Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”.
- con la deliberazione del 18 maggio 2018, n. 11-6857 ”FSC 2014 -2020. Disposizioni sul coordinamento regionale per l'attuazione degli interventi di sviluppo sul territorio piemontese”, ha soddisfatto il requisito inerente l’istituzione della sede unica per il coordinamento degli interventi a valere sul FSC, la Giunta regionale ha individuato quale Organismo di coordinamento della programmazione FSC 2014 –2020, la Direzione Risorse Finanziarie - Settore Programmazione Negoziata, dandole mandato, fra l’altro, di provvedere "alla complessiva governance dei progetti a regia regionale, alla costituzione dell’Autorità di gestione, ai sensi della delibera CIPE n. 25/2016, con riguardo anche agli interventi previsti dalla Delibera CIPE n. 18/2018 che destina risorse per il Parco della salute di Torino, alla delibera CIPE n. 107/2017 per interventi prioritari di edilizia sanitaria e per altri interventi di pari caratteristiche attuative”;
- con la deliberazione del 19 ottobre 2018 n. 4-7707 la Giunta regionale ha disposto in merito all’attuazione degli interventi a regia regionale, istituendo il Comitato di Sorveglianza e l’Organismo di Certificazione, nonché compiti e funzioni delle strutture competenti per l’attuazione della delibera CIPE n.18/2018 e delibera CIPE n.107/201; individuando nella “Direzione regionale Competitività del sistema regionale - Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione”, la struttura responsabile dell’attuazione del Programma di ricerca, sviluppo e innovazione con un intervento relativo al Parco della Salute, della ricerca, dell’innovazione della città di Torino come descritto nella deliberazione CIPE n.18/2018.

Richiamato che:

- con DGR n. 16-8442 del 22/2/2019, è stato approvato il documento denominato “Programma attuativo di ricerca, sviluppo e innovazione del Parco della Salute di Torino”, che descrive le modalità di attuazione del Programma di interventi di ricerca, sviluppo e innovazione, in esecuzione alla Delibera CIPE n.18/ 2018 e le relative schede intervento;

- all'interno del programma sopra citato è stato individuato, tra gli altri, uno specifico intervento denominato "Centro di ricerca di biotecnologie e medicina traslazionale – LOTTO 2 - (in Via Nizza 40 – area ex Scalo Vallino)", finanziato a valere sull' FSC 2014 – 2020 per un investimento pari a € 30.000.000,00 identificando in veste di beneficiario del finanziamento l'Università degli Studi di Torino.

Richiamato, inoltre, che la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e prevede all'articolo 15, come integrato dall'articolo 21, comma 1, lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Dato atto della necessità di dare avvio ad una collaborazione con l'Università degli Studi di Torino per la realizzazione del "Centro di ricerca di biotecnologie e medicina traslazionale – LOTTO 2 - (in Via Nizza 40 – area ex Scalo Vallino)" nel modo più efficiente, efficace ed economicamente vantaggioso con il quale conseguire l'interesse pubblico, i fini istituzionali e gli obiettivi comuni sopra descritti, stabilendo una cooperazione tra soggetti pubblici nella forma dell'Accordo di collaborazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni art. 15, come integrato dall'articolo 21, comma 1, lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, prevedendo che:

- il progetto consiste nella realizzazione di un immobile atto ad ospitare il Centro di Medicina Traslazionale composto da laboratori e infrastrutture di ricerca per attività di ricerca biomedica di tutte quelle discipline (nanotecnologie, scienze dei materiali, fisica, farmaceutica, informatica, chimica, ecc.) che partecipano alle strategie proprie della filiera della salute, provenienti dalle università piemontesi, garantendo altresì la disponibilità di spazi che saranno dedicati alla presenza di imprese che intendono giovare della presenza di un centro di ricerca inter- e trans-disciplinare per sviluppare le loro strategie di ricerca e sviluppo;

- l'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di coniugare le eccellenze in campo sanitario, scientifico, organizzativo, formativo in connessione con il mondo produttivo al fine di garantire livelli elevati di risposta ai bisogni sanitari e creare occasioni di sviluppo economico e sociale e che gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione risultino funzionali ad una proficua sinergia ed integrazione della ricerca pubblica con quella industriale per lo sviluppo del futuro Parco della Salute di Torino;

- l'Università degli Studi di Torino assumerà in capo a sé la responsabilità dell'attuazione, la proprietà e la gestione di tale struttura, che verrà realizzata all'interno dell'area denominata ex scalo Vallino, sulla quale la stessa esercita il diritto di superficie per 99 (novantanove) anni e pertanto, per la medesima durata, di costruire e mantenere il fabbricato oggetto del presente accordo, diritto originato dall'atto n. 27644, Rep. n. 41702, tra "Fondazione Clinical Industrial Research Park" e "Università degli Studi di Torino" sottoscritto in data 29/11/2018 (Notaio Ganelli Andrea);

- l'Accordo sarà finalizzato a definire le modalità operative di collaborazione e gli impegni tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino, per la realizzazione del "Centro di ricerca di biotecnologie e medicina traslazionale – LOTTO 2 - (in Via Nizza 40 – area ex Scalo Vallino)", il quale

○ svolgerà un ruolo di catalizzatore della ricerca medica traslazionale nel campo della genetica, delle tecnologie applicate alla medicina, dell'ingegneria bio-medica e della bio-ingegneria, ed avrà come obiettivo prioritario il potenziamento delle attività nella ricerca nel trasferimento tecnologico nella formazione, finalizzati all'aumento della competitività del territorio;

○ destinerà gli spazi ad ospitare imprese che intendono giovare della presenza di un centro di ricerca inter- e trans-disciplinare per sviluppare le loro strategie di ricerca e sviluppo nelle aree di prioritarie (come contenuto nel documento che Università di Torino, Politecnico di Torino, AOU Città della Salute di Torino hanno presentato (inviato tramite pec del 13/02/2019 prot. 51/AP) denominato "A complementary and integrated R&I effort of UniTo, PoliTo and A.O.U. Città della

Scienza e della Salute di Torino to fulfill the Parco della Salute e della Scienza”) in ragione dell'eccellenza scientifica e clinica maturata dagli Organismi di ricerca del territorio;

○ sarà indirizzato ad aree prioritarie che riguarderanno applicazioni e tecnologie nei seguenti ambiti: a) oncologia; b) neuroscienze; c) trapianti e medicina rigenerativa; d) cardiovascolare e endocrino-metabolico; e) chirurgia robotica e mininvasiva; f) digitalizzazione della struttura ospedaliera per assistenza e la ricerca clinica ;

○ diverrà il polo tecnologico su cui si concentreranno le attività di ricerca preclinica del futuro Parco della Salute di Torino operando in sinergia con il centro di Biotecnologie Molecolari dell'Università degli Studi di Torino, ad esso adiacente.

Ritenuto pertanto necessario:

- approvare, in esecuzione della DGR n. 16-8442 del 22/2/2019, lo schema di accordo denominato “Accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino” per la realizzazione del progetto edile denominato “Centro di ricerca di biotecnologie e medicina traslazionale – LOTTO 2 - (in Via Nizza 40 – area ex Scalo Vallino)”, e di approvare altresì il disciplinare attuativo, entrambi allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- demandare la sottoscrizione del suddetto Accordo, al Responsabile della Direzione Competitività del Sistema regionale o suo delegato, autorizzandolo ad apportare modifiche tecniche non sostanziali ove necessario;

- confermare, secondo quanto riportato nella scheda progetto allegata alla Delibera CIPE n.18 del 28 febbraio 2018 (pubblicata sulla G.U. del 10.8.2018) sopra citata, che le finalità del centro risponderanno ai seguenti obiettivi:

- sviluppare attività di ricerca biomedica, di tutte quelle discipline (nanotecnologie, scienze dei materiali, fisica, farmaceutica, informatica, chimica, ecc..) che partecipano alle strategie proprie della filiera della salute, provenienti principalmente dalle università piemontesi, con una forte attenzione a generare ricadute industriali (attirando anche l'interesse da parte di soggetti non ancora presenti sul territorio regionale) attraverso l'individuazione di applicazioni e tecnologie più promettenti, in ragione dell'eccellenza scientifica e clinica maturata dagli Organismi di ricerca del territorio;

- garantire l'accessibilità degli spazi anche ad imprese che intendono giovare della presenza di un centro di ricerca inter- e trans-disciplinare per sviluppare le loro strategie di ricerca e sviluppo nelle aree di interesse a) oncologia; b) neuroscienze; c) trapianti e medicina rigenerativa; d) cardiovascolare e endocrino-metabolico; e) chirurgia robotica e mininvasiva; f) digitalizzazione della struttura ospedaliera per assistenza e la ricerca clinica;

- dare atto che il finanziamento per la realizzazione Centro in oggetto è previsto in euro 30.000.000,00, così come stabilito nel documento denominato “Programma attuativo di ricerca, sviluppo e innovazione del Parco della Salute di Torino” approvato con DGR n. 16-8442 del 22/2/2019, in attuazione della delibera CIPE n. 18/2018 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020” a favore dell'Università degli Studi di Torino in veste di soggetto responsabile/attuatore dell'intervento;

- dare atto che tale ammontare di finanziamento, secondo l'iter definito nel Disciplinare sopra richiamato, potrà essere rideterminato, in ogni caso senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della Regione Piemonte, nelle fasi attuative successive inerenti all'approvazione del progetto definitivo, l'espletamento della gara d'appalto e la sua realizzazione/conclusione.

Dato atto inoltre che:

- tale finanziamento regionale prevede la ripartizione delle suddette risorse nelle annualità 2019/2023 è coerente con l'attuale programmazione delle attività, ed, in considerazione dell'effettivo avanzamento della spesa e dei vincoli del D.lgs.118/2011, potrà essere riparametrata diversamente sulle annualità e trova copertura nell'ambito delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 18/2018 iscritte nell'ambito della missione 14 programma 14.03 (cap. 216769) nelle annualità 2019/2023.

- detta somma sarà erogata a fondo perduto secondo le modalità stabilite all'art. 7 dell'Accordo e più compiutamente regolamentate nel "Disciplinare attuativo" ad esso allegato;
- la partecipazione del Comitato Tecnico di cui all'art. 5 del suddetto Accordo non prevede rimborsi né indennità a qualunque titolo;
- la durata della validità dell'Accordo è fissata al 31/12/2022 (data prevista per la conclusione dei lavori e relativa rendicontazione finale delle spese), con possibilità di estenderne la durata fino al completamento delle attività e comunque non oltre i termini previsti dalla normativa inerente la fonte di finanziamento FSC 2014/2020;
- demandare alla Direzione Competitività del sistema regionale – Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione, di provvedere agli atti conseguenti all'attuazione del suddetto Accordo.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, a voti unanimi

*delibera*

- di approvare lo schema di accordo denominato "Accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino" per la realizzazione del progetto edile denominato "Centro di ricerca di biotecnologie e medicina traslazionale – LOTTO 2 - (in Via Nizza 40 – area ex Scalo Vallino)", e di approvare altresì il disciplinare attuativo, entrambi allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, in esecuzione della DGR n. 16-8442 del 22/2/2019 avente ad oggetto "Programma attuativo di ricerca, sviluppo e innovazione del Parco della Salute di Torino", di cui alla Delibera CIPE n.18/ 2018;
- di demandare la sottoscrizione del suddetto Accordo, al Responsabile della Direzione Competitività del Sistema regionale o suo delegato, autorizzandolo ad apportare modifiche tecniche non sostanziali ove necessario;
- di confermare, secondo quanto riportato nella scheda progetto allegata alla Delibera CIPE n.18 del 28 febbraio 2018 (pubblicata sulla G.U. del 10.8.2018) sopra citata, che le finalità del centro risponderanno ai seguenti obiettivi:
  - sviluppare attività di ricerca biomedica, di tutte quelle discipline (nanotecnologie, scienze dei materiali, fisica, farmaceutica, informatica, chimica, ecc..) che partecipano alle strategie proprie della filiera della salute, provenienti principalmente dalle università piemontesi, con una forte attenzione a generare ricadute industriali (attraendo anche l'interesse da parte di soggetti non ancora presenti sul territorio regionale) attraverso l'individuazione di applicazioni e tecnologie più promettenti, in ragione dell'eccellenza scientifica e clinica maturata dagli Organismi di ricerca del territorio;
  - garantire l'accessibilità degli spazi anche ad imprese che intendono giovare della presenza di un centro di ricerca inter- e trans-disciplinare per sviluppare le loro strategie di ricerca e sviluppo nelle aree di interesse a) oncologia; b) neuroscienze; c) trapianti e medicina rigenerativa; d) cardiovascolare e endocrino-metabolico; e) chirurgia robotica e mininvasiva; f) digitalizzazione della struttura ospedaliera per assistenza e la ricerca clinica;
- di dare atto che il finanziamento per la realizzazione Centro in oggetto è previsto in euro 30.000.000,00, così come stabilito con DGR n. 16-8442 del 22/2/2019, e che sarà destinato a favore dell'Università degli Studi di Torino in veste di soggetto responsabile/attuatore dell'intervento;
- di dare atto che tale ammontare di finanziamento, secondo l'iter definito nel Disciplinare sopra richiamato, potrà essere rideterminato, in ogni caso senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della Regione Piemonte, nelle fasi attuative successive inerenti all'approvazione del progetto definitivo, l'espletamento della gara d'appalto e la sua realizzazione/conclusione.
- di stabilire inoltre che:

- tale finanziamento regionale prevede la ripartizione delle suddette risorse nelle annualità 2019/2023 è coerente con l'attuale programmazione delle attività, ed, in considerazione dell'effettivo avanzamento della spesa e dei vincoli del D.lgs.118/2011, potrà essere riparametrata diversamente sulle annualità e trova copertura nell'ambito delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 18/2018 iscritte nell'ambito della missione 14 programma 14.03 (cap. 216769) nelle annualità 2019/2023.
- detta somma sarà erogata a fondo perduto secondo le modalità stabilite all'art. 7 dell'Accordo e più compiutamente regolamentate nel "Disciplinare attuativo" ad esso allegato;
- la partecipazione del Comitato Tecnico di cui all'art. 5 del suddetto Accordo non prevede rimborsi né indennità a qualunque titolo;
- la durata della validità dell'Accordo è fissata al 31/12/2022 (data prevista per la conclusione dei lavori e relativa rendicontazione finale delle spese), con possibilità di estenderne la durata fino al completamento delle attività e comunque non oltre i termini previsti dalla normativa inerente la fonte di finanziamento FSC 2014/2020.
- di demandare alla Direzione Competitività del sistema regionale – Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione, di provvedere agli atti conseguenti all'attuazione del suddetto Accordo.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010; nonché ai sensi dell'art. 23 lettera d) del D.Lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA REGIONE PIEMONTE E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RICERCA DI  
BIOTECNOLOGIE E MEDICINA TRASLAZIONALE - LOTTO 2 – (VIA  
NIZZA 40 - AREA EX SCALO VALLINO)

NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "PARCO DELLA SALUTE, DELLA  
RICERCA, DELL'INNOVAZIONE (P.S.R.I.) DI TORINO"

**la Regione Piemonte** (C.F. 80087670016) rappresentata dal Direttore pro tempore della "Direzione Competitività del Sistema regionale", \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ e domiciliata ai fini del presente Accordo presso la Direzione Competitività del Sistema regionale, con sede in Torino, Via A. Pisano, 6

**E**

**l'Università degli Studi di Torino**, (C.F.: 80088230018), con sede in Torino, Via Verdi n. 8 rappresentata dal Rettore, Prof. Gianmaria Ajani, nato il 21 ottobre 1955 a Torino e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Università degli Studi di Torino, autorizzato alla stipula del presente Accordo con Delibera del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_

nel seguito indicate come le parti.

### Premesso che

—La Regione Piemonte all'interno del quadro programmatico così come stabilito dalla:

- o Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ed in particolare il comma 6 dell'art. 1 che individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020;

- o legge 23 dicembre 2014, n. 190, in particolare il comma 703 dell'art.1 che detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;

ha fatto rientrare tra le proprie priorità lo sviluppo di un'importante infrastruttura per la ricerca legata al progetto Parco della Salute di Torino, così come anticipato allo Stato in occasione della presentazione delle proposte di rilevanza strategica candidate alla politica di coesione 2014/2020;

ha individuato il settore "Salute" tra i settori della S3 "Strategia di Specializzazione Intelligente" – relativa al periodo di programmazione comunitario 2014/2020 - quale una delle risposte della Regione per le nuove sfide e per lo sviluppo di un percorso di innovazione che faccia leva su specializzazioni promettenti per il territorio e le imprese locali in relazione alle specificità esistenti e ai nuovi bisogni della società;

- la Delibera CIPE n.18 del 28 febbraio 2018 (pubblicata sulla G.U. del 10.8.2018) "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Assegnazione di risorse per interventi prioritari per la realizzazione di poli tecnologici in regioni del centro-nord", in coerenza con il quadro programmatico descritto, dispone il finanziamento al "Programma di ricerca, sviluppo e innovazione" con un intervento relativo al "Parco della Salute di Torino", per 90 milioni di euro, in favore della Regione Piemonte;
- La Regione Piemonte, in attuazione della delibera CIPE n. 18/2018, con la DGR n. 16-8442 del 22/2/2019 ha approvato il documento denominato "Programma attuativo di ricerca, sviluppo e innovazione del Parco della Salute di Torino", che descrive le modalità di attuazione del Programma di interventi di ricerca, sviluppo e innovazione per un valore di risorse FSC 2014 – 2020 pari a euro 90.000.000. Contestualmente sono state approvate le tre schede intervento destinate a realizzare 1) "Centro di ricerca di biotecnologie e medicina traslazionale – LOTTO 2 - (in Via Nizza 40 – area ex Scalo Vallino)" 30 M€; 2) Progetti di ricerca a sviluppo e infrastrutture di ricerca 58,3 M€; 3) Azioni di pianificazione e gestione degli interventi 1,7 M€ che descrivono puntualmente le attività connesse contenute nel "Programma attuativo di ricerca, sviluppo e innovazione del Parco della Salute di Torino";

—A livello regionale, nell’ambito del POR FESR 2014/2020, si sono già attivate molteplici iniziative volte a sostenere investimenti improntati a favorire un’ampia convergenza di intenti e collaborazione tra il settore pubblico e quello privato avendo a riferimento lo sviluppo di quelle tematiche coerenti con gli indirizzi regionali in materia in primis il Parco della salute di Torino. In particolare si sono programmati:

- o Progetti di ricerca e sviluppo relativi alla Piattaforma Tecnologica “Salute e benessere” che ha coinvolto 58 soggetti pubblici/privati (di cui 38 imprese, 13 organismi di ricerca pubblici e 7 strutture sanitarie) su 5 grandi progetti per un investimento di oltre 38 M€ e di oltre 19M€ di contributo;
- o Infrastrutture per la ricerca pubblica: 5 grandi infrastrutture per un investimento di 15 M€ ed un contributo pari a 7,5 M€;
- o Progetti di Ricerca, Sviluppo e trasferimento tecnologico relativi alla misura “Poli d'Innovazione” per un investimento pari 7,7 M€ ed un contributo pari a 3,8 M€;
- o Progetti di industrializzazione dei risultati della ricerca condotti da due grandi aziende farmaceutiche con un investimento pari a 20,8 M€ ed un contributo pari a 6,3 M€.

—Il presente Accordo in attuazione del Programma di interventi di ricerca, sviluppo e innovazione, di cui alla DGR n. 16-8442 del 22/2/2019, è finalizzato a definire le modalità di collaborazione e gli impegni tra i firmatari per la realizzazione del “Centro di ricerca di biotecnologie e medicina traslazionale – LOTTO 2 – (Via Nizza 40 – area ex scalo Vallino)”;

—L’Università degli Studi di Torino, per parte sua, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 8/2018/III/3 del 1° ottobre 2018, ha deliberato il trasferimento a proprio favore, dalla Fondazione Clinical Industrial Research Park (CIRP), proprietaria del bene immobile, della “proprietà superficiale” dell’area interessata dal costruendo fabbricato del Centro di ricerca (LOTTO 1) e il “diritto di superficie” sull’adiacente area interessata dalla nuova costruzione dell’edificio oggetto del presente Accordo (LOTTO 2), oltre all’impegno all’erogazione alla Fondazione di un contributo per il completo utilizzo dell’edificio in costruzione (LOTTO 1) di 5 M€.;



- L'Università degli Studi di Torino con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. del ..... ha preso atto del progetto definitivo predisposto a cura della citata Fondazione ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di Programma datato 18/11/2013 tra la Fondazione, la Città di Torino, F.S. Sistemi urbani e la Regione Piemonte finalizzato all'ampliamento del "Centro di Biotecnologie Molecolari – Incubatore di ricerca dell'Università di Torino". Tale documentazione progettuale, allegata all'Accordo costituisce, come previsto dall'art. 34, comma IV del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., condizione sostitutiva del permesso di costruire dell'intero intervento (LOTTO 1 + LOTTO 2). La medesima deliberazione approva altresì l'aggiornamento economico del costo dell'opera (LOTTO 2) per un costo complessivo dei lavori (costi della sicurezza compresi) pari a €. 24.857.448,16. Conseguentemente l'importo del quadro economico dell'intervento, comprese la somme a disposizione dell'Amministrazione e I.V.A., ammonta a € 30.001.985,93 (arrotondato a 30 mln di euro) e riguarda la costruzione di un fabbricato di 4 piani fuori terra, oltre ad un piano seminterrato di mq. 5072 per una superficie costruita complessiva di mq. 25.933 e per una superficie lorda di pavimento (S.L.P.) di mq. 11.990;
- Le parti coinvolte nel presente Accordo convengono che tale centro, svolgerà un ruolo di catalizzatore della ricerca medica traslazionale nel campo della genetica, delle tecnologie applicate alla medicina, dell'ingegneria bio-medica e della bio-ingegneria, ed avrà come obiettivo prioritario il potenziamento delle attività nella ricerca nel trasferimento tecnologico nella formazione, finalizzati all'aumento della competitività del territorio;
- La struttura si candida a diventare il polo su cui si concentreranno le attività di ricerca preclinica del futuro Parco della Salute di Torino operando in sinergia con il centro di Biotecnologie Molecolari dell'Università degli Studi di Torino, ad esso adiacente;
- L'avvio di una collaborazione tra i soggetti sottoscrittori del presente Accordo costituisce il modo più efficiente, efficace ed economicamente vantaggioso per la realizzazione degli obiettivi comuni sopra descritti;
- L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- L'accordo stabilisce una collaborazione tra soggetti pubblici finalizzata al conseguimento di obiettivi comuni e detta collaborazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

- DGR n ... ..del ..... della Regione Piemonte che ha approvato lo schema del presente accordo di collaborazione tra i soggetti sottoscrittori per la realizzazione del “Centro di ricerca di biotecnologie e medicina traslazionale – LOTTO 2 - (in Via Nizza 40 – area ex Scalo Vallino)”;
- Con la citata delibera del consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Torino n. del \_\_\_\_\_ è stato altresì approvato lo schema del presente Accordo di collaborazione tra i soggetti sottoscrittori per la realizzazione del “Centro di ricerca di biotecnologie e medicina traslazionale – LOTTO 2 - (in Via Nizza 40 – area ex Scalo Vallino)”;
- La Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### **Art. 1 - Premesse**

1. Il contenuto delle premesse costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### **Art. 2 - Oggetto e finalità dell’Accordo**

1. Il presente Accordo di Collaborazione è finalizzato alla realizzazione, da parte dell’Università degli Studi di Torino, del “Centro di ricerca di biotecnologie e medicina traslazionale – LOTTO 2 - (in Via Nizza 40 – area ex Scalo Vallino)” sull’area identificata al Catasto Terreni di Torino al Foglio n. 1350 particella 242, dove si concentreranno le attività di ricerca preclinica del futuro Parco della Salute di Torino per il trasferimento tecnologico e laboratori per l’innovazione dal sistema della ricerca al sistema produttivo, destinata ad ospitare: infrastrutture; attività di ricerca condotte in collaborazione tra attori pubblici e privati.
2. Con atto n. 27644 Rep. n. 41702 tra “Fondazione Clinical Industrial Reserch Park” e “Università degli Studi di Torino” sottoscritto in data 29/11/2018 (registrato dal Dott. Alberto Vadalà coadiutore temporaneo del Notaio Dott. Andrea Ganelli), sull’area destinata all’intervento in oggetto, l’Università degli Studi di Torino ha assunto in capo a sé il diritto di superficie per 99 (novantanove) anni. Sulla medesima area l’Ateneo curerà il completamento della progettazione e realizzerà la costruzione di cui all’art. 1 e assumerà in capo a sé, per la medesima durata, la gestione e la manutenzione di tale struttura.

3. In particolare presso tale struttura si svolgeranno le seguenti azioni:

- attività di ricerca biomedica, di tutte quelle discipline (nanotecnologie, scienze dei materiali, fisica, farmaceutica, informatica, chimica, ecc ..) che partecipano alle strategie proprie della filiera della salute, provenienti principalmente dai due Atenei torinesi, con una forte attenzione a generare ricadute industriali (attirando anche l'interesse da parte di soggetti non ancora presenti sul territorio regionale) attraverso l'individuazione di applicazioni e tecnologie più promettenti, in ragione dell'eccellenza scientifica e clinica maturata dagli Organismi di ricerca del territorio.
- gli spazi saranno anche destinati ad ospitare imprese che intendono giovare della presenza di un centro di ricerca inter- e trans-disciplinare per sviluppare le loro strategie di ricerca e sviluppo delle aree di interesse quali ad esempio: a) oncologia; b) neuroscienze; c) trapianti e medicina rigenerativa; d) cardiovascolare e endocrino-metabolico; e) chirurgia robotica e miniminvasiva; f) digitalizzazione della struttura ospedaliera per assistenza e la ricerca clinica.
- Lo scopo è quello di portare queste aree mediche a percorsi preventivi, diagnostici e terapeutici caratterizzati da scelte basate sulle conoscenze molecolari delle malattie, affrontate con tecnologie "omiche". I percorsi, propri della medicina di precisione, sviluppati nella struttura possono integrarsi con reciproci vantaggi con industrie interessate soprattutto alle biotecnologie, alla farmaceutica, all' ICT, allo sviluppo di alta tecnologia nell'ambito dell'imaging, della robotica e dell'intelligenza artificiale.
- La struttura dovrà garantire un "accesso aperto", secondo la definizione europea, ovvero risultare fruibile dalle imprese secondo modalità e condizioni di mercato trasparenti e non discriminatorie valutando le domande di accesso al fine di sostenere le ricerche più promettenti dal punto di vista scientifico e le applicazioni più rilevanti per impatto sull'innovazione.
- potranno insediarsi altresì laboratori/infrastrutture di ricerca per l'innovazione e il trasferimento tecnologico che risulteranno finanziati nell'ambito del Programma FSC 2014/2020 "Interventi per la ricerca, sviluppo e innovazione per il Parco della Salute della Città' di Torino" e più in generale attività finanziate dalla Regione Piemonte anche a valere sul POR FESR 2014/2020.

### **ARTICOLO 3**

#### **(Compiti e obblighi delle Parti)**

1. Le Parti del presente Accordo, si impegnano a collaborare per la migliore realizzazione del Progetto di realizzazione edile del “Centro di ricerca di biotecnologie e medicina traslazionale – LOTTO 2 - (in Via Nizza 40 – area ex Scalo Vallino)” secondo quanto indicato nel presente Accordo, impegnandosi, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:
  - a. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
  - b. procedere periodicamente alla verifica dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dall’Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato di coordinamento di cui al successivo articolo 5;
  - c. attivare ed utilizzare in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo.
2. Ciascuna Parte si impegna inoltre a:
  - A) Università degli Studi di Torino
    - a. si impegna ad eseguire le procedure di appalto relative alla realizzazione del “Centro di ricerca di biotecnologie e medicina traslazionale – LOTTO 2 - (in Via Nizza 40 – area ex Scalo Vallino)” nonché tutte le attività connesse relative alla progettazione, direzione lavori, collaudo dei lavori secondo le finalità condivise e facendosi direttamente carico dell’applicazione delle procedure necessarie e previste dalla normativa vigente.
    - b. si impegna ad insediare stabilmente le attività funzionali al raggiungimento degli scopi previsti al precedente art. 2 presso la costruenda struttura denominata “Centro di ricerca di biotecnologie e medicina traslazionale – LOTTO 2 - (in Via Nizza 40 – area ex Scalo Vallino)”.
    - c. si impegna inoltre a garantire la piena funzionalità dell’opera dopo la fase di costruzione e la sostenibilità economico/finanziaria degli investimenti necessari in termini di attrezzature/tecnologie e dei costi connessi alla gestione dell’infrastruttura medesima.
  - B) REGIONE PIEMONTE
    - a. La Regione Piemonte si impegna a finanziare la realizzazione della struttura denominata “Centro di ricerca di biotecnologie e medicina traslazionale – LOTTO 2 - (in Via Nizza 40 – area ex Scalo Vallino)” dell’Università degli Studi di Torino mediante un finanziamento, a valere sull’FSC 2014/2020, per un ammontare

complessivo di € 30.000.000,00 finalizzati alla progettazione e costruzione della struttura. Le eventuali economie derivanti da ribassi delle procedure di appalto potranno essere reimpiegate solo a seguito di esplicita approvazione della Regione con specifico atto aggiuntivo al presente Accordo, che ne definisca le modalità di utilizzo e comunque nel rispetto delle finalità dello stesso e delle disposizioni di cui alla Circolare n. 1/ 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno e ss.mm.i.i.

#### **ARTICOLO 4**

##### **(Gestione della struttura)**

1. La gestione della struttura “Centro di ricerca di biotecnologie e medicina traslazionale – LOTTO 2 - (in Via Nizza 40 – area ex Scalo Vallino)” sarà in capo all’Università degli Studi di Torino, o suoi aventi diritto.

#### **ARTICOLO 5**

##### **(Comitato di coordinamento e monitoraggio)**

1. Viene istituito un Comitato di coordinamento per l’attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi di cui al presente Accordo, composto da due componenti, di cui uno (in qualità di Presidente) in rappresentanza del Università degli Studi di Torino e uno in rappresentanza della Regione Piemonte (in qualità di membro).
2. Il Comitato ha il compito di:
  - coadiuvare le Parti nella definizione, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo;
  - valutare le eventuali variazioni dell’Accordo, fermo restando che sono ammissibili solo le variazioni che siano approvate dalle Parti;
  - verificare periodicamente lo stato di attuazione delle attività indicate nell’Accordo.
3. Il Comitato si riunisce almeno due volte l’anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno e/o dietro richiesta di ciascuna Parte.
4. La partecipazione al Comitato Tecnico non prevede rimborsi né indennità a qualunque titolo.

#### **ARTICOLO 6**

##### **(Quadro finanziario)**

1. Il costo complessivo stimato per l’attuazione dell’intervento è stabilito:

<b>CATEGORIA DI SPESA</b>	<b>COSTO STIMATO</b>	<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>	<b>SOGGETTO CHE REALIZZERA' L'OPERA</b>
EDIFICAZIONE DELLE STRUTTURE 25.933 mq Superficie di Costruzione	€ 30.000.000,00	Regione Piemonte FSC 2014/2020	Università degli Studi di Torino

## **ARTICOLO 7**

### **(Modalità di attuazione dell' intervento)**

1. L'attuazione dell'intervento sarà sottoposto a regole di gestione che saranno disciplinate in apposito documento denominato "Disciplinare Attuativo" allegato al presente Accordo per farne parte integrante, con il quale in particolare sono stabiliti costi ammissibili, obblighi del beneficiario, modalità di rendicontazione e gestione delle erogazioni.

## **ARTICOLO 8**

### **(Cronoprogramma di realizzazione)**

1. La tempistica di realizzazione seguirà il seguente cronoprogramma:

Espletamento della gara d'appalto integrato soprasoglia ad offerta economicamente vantaggiosa e aggiudicazione definitiva	nov-19
Espletamento progetto esecutivo a cura dell'appaltatore (tempi comprensivi della validazione)	gen-20
Approvazione progetto e avvio lavori	feb-20
Tempi di completamento degli scavi di bonifica	mar-20
Tempi di costruzione dell'edificio (compresi tempi del completamento degli scavi di bonifica)	feb-22
Collaudi e utilizzo dell'immobile	apr-22

2. Eventuali variazioni dovranno essere adeguatamente motivate e portate all'attenzione del Comitato di cui all'art. 5. Il protrarsi della realizzazione oltre il termine di chiusura dell'intervento di cui all'art. 9 potrà essere oggetto di proroga previo accordo tra le parti da autorizzarsi mediante atto della Regione Piemonte e comunque non oltre la scadenza finale del Programma FSC 2014-2020.

## **ARTICOLO 9**

### **(Durata e decorrenza dell'Accordo)**

1. Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata sino al 31 dicembre 2022.
2. Le Parti, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogarne l'efficacia o di rinnovarlo in tutto o in parte.

## **ARTICOLO 10**

### **(Modifiche)**

1. Le Parti potranno apportare, di concerto ed esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente Accordo, in particolare al piano delle risorse, per adeguarlo a rilevanti e mutate esigenze fermo restando l'importo complessivo di cui al presente atto.

**ARTICOLO 11**  
**(Adesione di altri enti)**

1. Le Parti potranno approvare l'adesione al presente Accordo di eventuali altre P.P.A.A. e/o Enti pubblici, la cui partecipazione sia ritenuta dalle stesse necessaria o, comunque, opportuna e coerente con il principio di collaborazione della pubblica amministrazione, per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo, modificando il medesimo secondo quanto stabilito dal precedente articolo. Il Comitato di indirizzo e monitoraggio di cui al precedente art. 5 potrà inoltre proporre alle parti ulteriori forme di accordo alla migliore realizzazione dell'intervento.

**ARTICOLO 12**  
**(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. L'Università degli Studi di Torino assume i sotto indicati obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia") e successive modifiche ed integrazioni. L'accordo è risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

**ARTICOLO 13**  
**(Recesso)**

1. Il recesso dal presente atto è consentito ove le Parti valutino congiuntamente l'impossibilità di proseguire in maniera proficua ed efficace le attività individuate nello stesso e fatta salva la corresponsione di quanto dovuto in relazione alle attività già svolte fino al momento della formale comunicazione di recesso e alle somme impegnate dalle amministrazioni interessate come evidenziate dai documenti contabili agli atti.

**ARTICOLO 14**  
**(Responsabilità)**

1. Le Parti assumono in proprio ogni responsabilità in caso di illeciti civili o penali e in caso di infortuni di persone fisiche o di danni arrecati a persone terze giuridiche o alle cose, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione della prestazione oggetto del presente Accordo.



## **ARTICOLO 15**

### **(Obbligo di riservatezza e tutela della privacy)**

1. Ciascuna delle parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati, documenti, oggetto del presente Accordo e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dello stesso.
2. Per lo svolgimento di attività che richiedano particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà esser data tempestiva comunicazione alla controparte.
3. Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal reg. UE 2016/679 e s.m.i.

## **ARTICOLO 16**

### **(Consenso al trattamento dei dati personali)**

1. Ai sensi del reg. UE 2016/679 e s.m.i. le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente Accordo il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali eventualmente presenti nel progetto.

## **ARTICOLO 17**

### **(Legge applicabile e Foro competente)**

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente atto.
2. Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, sarà competente il giudice amministrativo, in relazione alla materia oggetto del contendere.
3. Per la risoluzione di eventuali controversie connesse al presente Accordo che non possano essere definite in via amministrativa, le Parti riconoscono come Foro competente quello di Torino.

## **ARTICOLO 18**

### **(Firma digitale, imposta di bollo e registrazione)**

1. Il presente atto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle parti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis, della legge 241/1990 e s.m.i.
2. Le spese di bollo relative alla stipula della presente accordo, se dovute, sono a carico dell'Università degli Studi di Torino senza diritto di rivalsa.
3. Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. del 26./4/1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto,

Torino, li \_\_\_\_\_

**Regione Piemonte**

\_\_\_\_\_

**Università degli Studi di Torino**

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO 1**  
**ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO E PER LA REALIZZAZIONE DEL "CENTRO DI RICERCA DI BIOTECNOLOGIE E MEDICINA TRASLAZIONALE – LOTTO 2 -IN VIA NIZZA 40 – AREA EX SCALO VALLINO"**

**DISCIPLINARE ATTUATIVO**

1. OGGETTO E FINALITÀ DEL DISCIPLINARE .....	2
2. SOGGETTO BENEFICIARIO DEL FINANZIAMENTO .....	3
3. RISORSE FINANZIARIE.....	3
4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL' INTERVENTO.....	3
5. COSTI AMMISSIBILI.....	4
6. FORMA ED ENTITÀ DEI CONTRIBUTI.....	4
7. OBBLIGHI PARTICOLARI PER IL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO .....	4
8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE .....	5
9. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA .....	5
10. TERMINI DEL PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO....	6
11. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO.....	6
12. REGOLE PER L' AGGIUDICAZIONE DI FORNITURE DI BENI, DI APPALTI DI LAVORI E DI SERVIZI.....	6
13. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO.....	6
14. STATO DI AVANZAMENTO DELLA SPESA, MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE VERIFICA FINALE.....	7
15. VARIANTI .....	8
16. PROROGHE .....	9
17. CONTROLLI E VERIFICHE SULL'ATTUAZIONE .....	9
18. RINUNCE E REVOCA DEL CONTRIBUTO .....	9
19. MONITORAGGIO .....	10
20. PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI.....	10
21. DISPOSIZIONI FINALI .....	10

## DENOMINAZIONE INTERVENTO

Centro di ricerca di biotecnologie e medicina traslazionale – LOTTO 2 –nell’ambito del programma “Parco della salute, della ricerca, dell’innovazione (P.S.R.I.) di Torino”

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ed in particolare il comma 6 dell’art. 1, individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020;
- La legge 23 dicembre 2014, n. 190, in particolare il comma 703 dell’art.1 che detta ulteriori disposizioni per l’utilizzo delle risorse assegnate con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020
- DELIBERA n. 18/2018 del COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Assegnazione di risorse per interventi prioritari per la realizzazione di poli tecnologici in regioni del centro-nord. Con tale Delibera si stabilisce che per la realizzazione di poli tecnologici in grado di creare sinergie tra Università, ricerca, innovazione e imprese, situati tra gli altri nel territorio della Regione Piemonte, è disposta l’assegnazione complessiva di 138 milioni di euro, subordinatamente all’espressione dell’avviso conforme da parte della Cabina di regia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016. Tale assegnazione è disposta a valere sul FSC 2014-2020 tra gli altri in favore della Regione Piemonte per l’intervento prioritario Programma di ricerca, sviluppo e innovazione con un intervento relativo al Parco della Città della Salute del Comune di Torino, per 90 milioni di euro;
- DELIBERA n. 25/2016 del COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA e successive disposizioni attuative contenute nella circolare n. 1 del 2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno recante indicazioni interpretative in ordine alle disposizioni contenute nelle delibere n. 25 del 2016 e n. 26 del 2016 su “Governance , modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” così come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/2017;
- D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” e s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- DGR n. 16-8442 del 22/2/2019 della Regione Piemonte n. del “FSC 2014 -2020 – Delibera CIPE n.18/2018 – Approvazione del Programma Attuativo di ricerca sviluppo e innovazione – Parco della Salute di Torino”

## 1. OGGETTO E FINALITÀ DEL DISCIPLINARE

Con il progetto Polo della Ricerca, connesso al nuovo Parco della Salute, della ricerca, dell’innovazione della Città di Torino (PSRI) si punta a qualificare la Ricerca e Sviluppo sui temi della salute, incrementare l’attrazione di giovani ricercatori e gli investimenti industriali in Ricerca e Sviluppo, nonché la collaborazione tra ricerca pubblica e privata, rafforzare la presenza di studenti fuori sede e a migliorare la formazione rivolta al personale medico e agli operatori sanitari. L’obiettivo è quello di realizzare la prima realtà italiana in grado di attuare pienamente il modello di medicina di precisione, attraverso processi scientifici e di cura basati sulla gnomica.

L’Università di Torino nel 2017 si è fatta parte attiva nel rispondere in partenariato con imprese grandi medie e piccole al disciplinare regionale di Piattaforma Tecnologica Salute e Benessere, costruito sulle tematiche emerse dal progetto del PSRI e con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente elaborata dal Ministero della Salute in coordinamento con il MIUR ed il MiSE.

Gli investimenti pertanto riguardano, in primo luogo ed in collaborazione con l’Università, attività di ricerca e di individuazione delle tecnologie più promettenti da sviluppare in quattro aree prioritarie, in ragione dell’eccellenza scientifica e clinica maturate sul territorio: oncologia (in particolare neoplasie toraciche ed oncoematologia), neuroscienza, trapianti e medicina rigenerativa e malattie cardiovascolari e metaboliche.

Attraverso lo sviluppo di tecnologie omiche, di imaging, biomedicali (robotica biomedicale) e di big data analytics.

Il progetto prevede l'ampliamento del Centro di Biotecnologie Molecolari - Incubatore di Ricerca dell'Università di Torino - da realizzarsi nell'area ex Scalo Vallino nella Zona Urbana di Trasformazione "Ambito 13.2 Dante". In particolare, il progetto denominato "Centro di ricerca di medicina traslazionale (area ex Scalo Vallino)" prevede la realizzazione di un nuovo edificio di circa 23,00 mt. di altezza per una Superficie di Costruzione complessiva di circa 25.933 mq. comprensiva di laboratori e area parcheggio.

Tale edificio si affiancherà ad un primo lotto di intervento, per una Superficie di Costruzione pari a 14,975 mq, in fase di completamento (già finanziato nell'ambito del POR FESR 2007/2013), atto ad ospitare un primo nucleo di attività del Centro di Ricerca di Biotecnologie e Medicina Traslazionale.

Tali strutture opereranno in sinergia con il centro di Biotecnologie Molecolari dell'Università degli Studi di Torino, ad esse adiacente, e costituiranno il polo su cui si concentreranno le attività ricerca preclinica del futuro Parco della Salute di Torino.

Il costo totale della nuova realizzazione è stimato in € 30.000.000 completamente finanziato a valere sull' FSC 2014/2020.

A ciò seguirà la necessaria dotazione di attrezzature per i laboratori che implementino le attività sia di ricerca preclinica, clinica, traslazionale che quelle propriamente cliniche. Tali attività verranno svolte in collaborazione con l'Università di Torino con un investimento a valere sul FSC pari a 60 Milioni di euro.

Dal punto di vista urbanistico gli interventi del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino, si inseriscono nell'area di "trasformazione strategica" del Comune di Torino, denominata Lingotto - ex FIAT Avio - Oval. Un progetto sinergico tra Regione, Città di Torino, l'Università degli Studi di Torino, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e la Società FS Sistemi Urbani s.r.l., sancito nel 2015 con un Protocollo d'Intesa "Individuazione della localizzazione e avvio del processo tecnico-amministrativo per la realizzazione del Parco della Salute della Ricerca e dell'innovazione di Torino" (DGR n. 2-1200 del 23 marzo 2015 - Repertorio n. 2-1200 del 23 marzo 2015), già oggetto di un Accordo di Programma stipulato nel 2009.

La realizzazione dell'intero PSRI sarà articolata in due lotti:

- lotto 1: Polo della sanità e della formazione clinica + Polo della ricerca
- lotto 2: Polo della didattica + Polo della residenzialità d'ambito (foresteria)

Il finanziamento di tale intervento porterà alla creazione di una struttura di eccellenza in grado di competere con le migliori strutture di livello internazionale, nel campo della salute e scienze della vita, e si occuperà di studio e ricerca applicata favorendo le sinergie tra i diversi attori, pubblici e privati che operano nel settore. Tale intervento è ritenuto strategico dalla Regione Piemonte per lo sviluppo delle tematiche che vengono trattate al suo interno e tale iniziativa trova conferma all'interno di programmi già sostenuti dalla Regione, in particolare su "Parco Tecnologico del Canavese Bioindustry Park", "Converging Technologies" e "Fondazione Clinical Industrial Research".

## **2. SOGGETTO BENEFICIARIO DEL FINANZIAMENTO**

Il soggetto beneficiario del finanziamento sarà l'Università degli Studi di Torino che esercita sull'area oggetto d'intervento il diritto di superficie per 99 (novantanove) anni e pertanto, per la medesima durata, di costruire e mantenere il fabbricato oggetto del presente disciplinare. Tale diritto deriva dall'atto n. 27644 Rep. n. 41702 tra "Fondazione Clinical Industrial Reserch Park" e "Università degli Studi di Torino" sottoscritto in data 29/11/2018 (Notaio Ganelli Andrea).

## **3. RISORSE FINANZIARIE**

Per l'attuazione del presente disciplinare è prevista una dotazione finanziaria pari a € 30.000.000,00

## **4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL' INTERVENTO**

L'intervento programmato, al fine di conseguire le finalità del presente disciplinare, dovrà inserirsi nell'ambito territoriale della struttura del "Centro di Ricerca di Biotecnologie e Medicina Traslazionale" e dovrà:

- armonizzarsi con il disegno urbanistico e architettonico dei volumi edilizi già realizzati;
- essere adeguatamente dotato in termini di infrastrutture (incluse quelle telematiche) e di reti e sistemi di accesso e di mobilità, esistenti o in progetto.
- avere una equilibrata distribuzione delle volumetrie edilizie;

- ricorso a sistemi costruttivi innovativi per migliorare la qualità architettonica e l'efficienza energetica;

L'Università degli Studi di Torino sarà tenuta, qualora nell'area oggetto degli interventi di recupero siano presenti abbandoni di rifiuti, ad avviare gli stessi a smaltimento, fermo restando prioritariamente il rispetto del principio "chi inquina paga". Fanno eccezione gli interventi a carattere imprevisto quali la "bonifica di tipo bellico".

## **5. COSTI AMMISSIBILI**

Sono ammissibili i costi relativi a:

1. interventi di recupero urbanistico e riqualificazione dell'area;
2. interventi di ristrutturazione, adeguamento, demolizione (con rimozione del materiale di demolizione secondo le norme vigenti) costruzione e/o ricostruzione degli edifici;
3. progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità e di impatto ambientale, spese di collaudo, ed altre spese tecniche (nella misura massima del 10% rispetto al costo totale ammissibile dell'investimento);
4. realizzazione di opere di urbanizzazione primaria;
5. realizzazione di specifiche dotazioni tecnico-infrastrutturali;
6. I.V.A., solo nel caso l'imposta non sia recuperabile.

Non sono ammissibili, in particolare, i seguenti costi:

1. spese per interventi di bonifica diversi dalla "bonifica di tipo bellico";
2. spese per interventi aggiuntivi (impredvisti, varianti, miglione, ecc..) che non siano preventivamente autorizzate dalla Regione;
3. costi sostenuti internamente all'ente quali ad esempio "incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016" e ss.mm.ii e attività di supporto;
4. IVA, ove non sia realmente e definitivamente sostenuta dal Università degli Studi di Torino e sia recuperabile;
5. spese non adeguatamente documentate da parte del Università degli Studi di Torino;
6. le riserve ed eventuali spese legali connesse;
7. interessi moratori per ritardo pagamenti

Le spese relative all'intervento e sostenute a partire dal 1° gennaio 2019 dopo il 31 dicembre 2022 (data presunta di conclusione dell'opera e relativa rendicontazione) possono essere ammesse a contributo purché conformi alle tipologie di intervento ed ai costi ammissibili previsti dal disciplinare, ferma restando la corretta applicazione delle normative nazionali e comunitarie in materia di appalti di lavori, forniture, e servizi di cui al successivo articolo 12.

## **6. FORMA ED ENTITÀ DEI CONTRIBUTI**

Il contributo pubblico previsto dal presente disciplinare verrà erogato a fondo perduto, fino al 100% delle spese ammissibili, e con le modalità previste dal successivo articolo 13.

## **7. OBBLIGHI PARTICOLARI PER IL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**

Fermi restando gli altri obblighi previsti dal presente disciplinare, dal provvedimento di ammissione a contributo e dalla normativa nazionale e comunitaria, l'Università degli Studi di Torino:

- nei cinque anni successivi all'ultimazione dell'intervento non può modificare la destinazione d'uso dei beni oggetto dell'intervento;
- è tenuto a trascrivere sui registri immobiliari un vincolo quinquennale di destinazione d'uso sugli immobili oggetto dell'intervento che fruisce del contributo previsto dal presente disciplinare;
- entro i cinque anni successivi all'ultimazione dell'intervento, potrà cedere tali beni a terzi solo previa autorizzazione dalla Regione, fermo restando il mantenimento della destinazione che ne ha motivato l'ammissione a contributo o una destinazione comunque compatibile con le prescrizioni del presente disciplinare; nel caso in cui la cessione avvenga decorso il quinquennio ne viene comunque data comunicazione alla Regione.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporta la revoca del contributo concesso ed il recupero degli importi indebitamente percepiti.

## **8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE**

La domanda di ammissione a contributo è presentata alla Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale – Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione **a partire dal 20 giugno 2019**.

L'attività di istruttoria della domanda ai fini dell'ammissione a contributo viene effettuata entro 60 giorni a partire dalla data di presentazione della stessa.

La domanda di ammissione a finanziamento deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente disciplinare (Allegato 1), compilato in ogni parte ed inviato per via telematica (PEC).

Entro 5 giorni lavorativi successivi all'invio telematico la domanda dovrà essere confermata da originale cartaceo, debitamente sottoscritto e corredato degli allegati obbligatori, tramite:

a) raccomandata A/R da inviare a: Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale, via Pisano 6 – 10152 Torino; per il rispetto del termine di invio della copia cartacea farà fede il timbro di spedizione;

oppure

b) plico per corriere espresso da consegnare a: Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale, via Pisano 6 - 10152 Torino.

Per il rispetto del termine di presentazione della copia cartacea farà fede la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dagli uffici della Direzione regionale Attività Produttive.

Alla domanda di contributo (Allegato 1) presentata in forma cartacea dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) copia del progetto definitivo dell'intervento;

b) atto o altra modalità formale e sottoscritta di impegno dell'Università degli Studi di Torino a portare ad ultimazione i lavori di realizzazione dell'opera e la sua finale messa in funzione intervenendo con mezzi propri per le parti non coperte dal finanziamento CIPE;

c) delibera (o altro atto equivalente) dell'Ente competente di approvazione o presa d'atto del progetto definitivo;

d) certificato di destinazione urbanistica dell'area interessata dal progetto, rilasciato dal Comune competente;

e) conto economico aggiornato del progetto, con una descrizione della sostenibilità economico-finanziaria della sua gestione ordinaria;

f) cronoprogramma di realizzazione dell'intervento (progettazioni, acquisizioni autorizzazioni e simili, procedure di affidamento lavori/servizi/forniture, avvio lavori, stati di avanzamento lavori, fine lavori e collaudo) con relativo cronogramma di spesa;

g) eventuale documentazione integrativa ove ritenuta necessaria dall'Università degli Studi di Torino per evidenziare eventuali modifiche e/o integrazioni rispetto a quanto proposto al momento della presentazione della domanda di contributo (cfr. art. 10).

La documentazione presentata dall'Università degli Studi di Torino non è integrabile in momenti successivi, salvo eventuali ulteriori richieste formulate dalla strutture regionali competenti.

Le attestazioni rese in autocertificazione sono soggette al controllo da parte dell'Amministrazione regionale, che potrà avvenire anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande.

## **9. ESAME TECNICO DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO**

L'esame della domanda di finanziamento viene effettuata, dagli uffici della Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale – Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione.

Si provvederà alla verifica dei *requisiti* della domanda, che riguardano:

- l'inoltro della domanda nei termini e nelle forme prescritte dal disciplinare;
- tipologia e localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni del disciplinare;
- cronoprogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini fissati dal disciplinare;
- compatibilità dell'intervento con eventuali limitazioni oggettive imposte dal disciplinare;

Nel caso in cui la domanda non superi positivamente tale esame, la Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale – Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione, adotta il provvedimento motivato di non conferma del contributo.

## **10. TERMINI DEL PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

Nel caso in cui l'istruttoria si concluda positivamente, Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale – Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione adotta il provvedimento di conferma del contributo pubblico.

L'attività di istruttoria della domanda e di valutazione della proposta progettuale ai fini dell'ammissione a contributo viene conclusa entro 60 giorni.

## **11. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO**

Le modalità ed i termini di realizzazione del progetto ammesso a contributo sono disciplinati dall'Accordo di Programma sottoscritto tra Università degli Studi di Torino e Regione Piemonte e dal suddetto provvedimento di conferma del contributo pubblico.

L'Università degli Studi di Torino è tenuta in ogni caso, a:

- comunicare la data di inizio dei lavori;
- fornire i rendiconti periodici sullo stato di realizzazione dell'intervento ed informare tempestivamente per il tramite del Comitato di cui all'art. 5 dell'Accordo di programma tra Università di Torino, la Regione Piemonte per la realizzazione del Centro di Ricerca di Biotecnologie e Medicina Traslazionale – LOTTO 2 - la Direzione Regionale competente sulle eventuali criticità emerse in fase di attuazione dell'intervento;
- partecipare ai tavoli tecnici che la Direzione regionale competente potrà convocare per la verifica dello stato di avanzamento procedurale dell'intervento;
- assicurare la realizzazione dell'intervento nei tempi convenuti e in conformità con il progetto presentato e ammesso a contributo;
- cooperare per l'effettuazione delle attività di monitoraggio e di sorveglianza in itinere dell'intervento;
- comunicare la data effettiva di "fine lavori" e di conclusione positiva delle procedure di collaudo, inviando la documentazione finale secondo le prescrizioni del presente disciplinare;
- assicurare la corretta gestione e manutenzione delle opere realizzate;

L'intervento è attuato direttamente dall'Università di Torino.

## **12. REGOLE PER L'AGGIUDICAZIONE DI FORNITURE DI BENI, DI APPALTI DI LAVORI E DI SERVIZI**

Anche al fine di garantire la qualità delle prestazioni ed il rispetto dei principi di concorrenza, economicità e correttezza nella realizzazione degli interventi ammessi a contributo, l'Università degli Studi di Torino, è tenuto ad applicare la normativa in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici. In caso di difformità della normativa nazionale dalle citate Direttive comunitarie si applicano direttamente le disposizioni comunitarie.

La mancata osservanza delle prescrizioni richiamate dal presente articolo costituisce causa di revoca del finanziamento.

## **13. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO**

Le richieste di erogazione del contributo dovranno essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale.

La Regione provvede all'erogazione del contributo a fondo perduto – nella misura stabilita al precedente articolo 3 – con le modalità seguenti:

- 1) anticipazione pari al 10 per cento dell'importo assegnato a seguito della comunicazione - da parte dell'Università degli Studi di Torino - dell'inizio lavori;
- 2) pagamenti intermedi fino all'85 per cento dell'importo assegnato, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute così ripartito:



- a) in corrispondenza di uno stato di avanzamento lavori pari ad almeno il 30% dell'importo totale delle spese, documentato dalle spese effettivamente sostenute dall'Università degli Studi di Torino (con fatture quietanzate o documenti probatori equivalenti), nella misura di un ulteriore 30% del contributo concesso;
  - b) in corrispondenza di uno stato di avanzamento pari ad almeno al 60% dell'importo totale delle spese (comprovato da fatture, quand'anche non integralmente quietanzate), nella misura di un ulteriore 30% del contributo concesso;
  - c) in corrispondenza di uno stato di avanzamento pari ad almeno al 90% dell'importo totale delle spese (comprovato da fatture, quand'anche non integralmente quietanzate), nella misura di un ulteriore 25% del contributo concesso;
- 3) saldo del 5 per cento è erogato a seguito di collaudo (così come definito dall'art. 141 del D.Lgs. 50/2016) delle opere, rendicontazione (mediante fatture quietanzate) e verifica finale (da effettuarsi in conformità al successivo articolo 14), entro 3 mesi dal ricevimento della rendicontazione finale di spesa, previa eventuale rideterminazione del contributo.

L'erogazione delle quote di contributo di cui sub 1) e sub 2) sono subordinate alla previa verifica circa la corretta applicazione delle procedure di affidamento degli appalti di lavori o di servizi o delle forniture.

La documentazione da allegare a corredo delle richieste di erogazione verrà puntualmente specificata con apposita comunicazione da parte della Regione Piemonte.

I termini e le scadenze stabilite dal presente disciplinare o concordate ed inserite nel cronoprogramma definitivo dell'intervento e relative all'avvio, all'avanzamento ed alla conclusione dei lavori dovranno essere inserite dai soggetti Università degli Studi di Torino nei documenti di gara e contrattuali (bandi; capitolati di appalto; contratti; ecc.) relativi all'affidamento e alla realizzazione delle opere, delle forniture e dei servizi inerenti gli interventi finanziati.

I ribassi d'asta e tutte le economie che dovessero realizzarsi in corso di attuazione dell'intervento saranno a totale decurtazione del contributo regionale; esse, tuttavia, potranno essere ridestinate al medesimo intervento, previa autorizzazione della Regione.

In merito ai tempi di realizzazione del progetto e dell'attuazione della relativa spesa, si precisa che l'attuazione è assoggettata a un controllo teso a verificare l'avanzamento della spesa complessiva sostenuta dall'Università degli Studi di Torino.

#### **14. STATO DI AVANZAMENTO DELLA SPESA, MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE VERIFICA FINALE**

La documentazione inerente le spese effettivamente sostenute dall'Università degli Studi di Torino (fatture quietanzate o documentazione probatoria equivalente) deve essere obbligatoriamente presentata per la rendicontazione alla Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale al Settore che verrà successivamente comunito secondo la tempistica e le modalità di seguito indicate, a prescindere dal fatto che tali rendicontazioni diano titolo (in applicazione dell'art. 13) all'erogazione di una quota del contributo:

- entro le date del 30 aprile, 31 ottobre e 31 dicembre di ciascun anno solare (rendicontazione in itinere, da effettuarsi secondo il modello messo a disposizione dalla Regione, a condizione che siano decorsi almeno 3 mesi dalla concessione del contributo); la spesa effettivamente sostenuta dall'Università degli Studi di Torino ma non presentata per la rendicontazione alla Regione entro tali date, non viene più considerata ammissibile al contributo, anche se viene rendicontata successivamente alle scadenze suddette; la Regione si riserva di valutare in fase di erogazione e/o di saldo del contributo pubblico eventuali casi specifici sulla base della documentazione presentata dall'Università degli Studi di Torino;
- entro 2 mesi dalla conclusione dell'intervento, ai fini della verifica finale e dell'erogazione del saldo del contributo pubblico (rendicontazione finale).

La rendicontazione finale di cui al punto precedente (distinta in una parte tecnica ed in una parte economica) dovrà essere redatta secondo il modello reso disponibile dalla Regione. Ad ultimazione dell'intervento ed entro il termine fissato nel provvedimento di confirma del contributo, dovrà essere inoltrata alla Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale la documentazione seguente:

- comunicazione di avvenuta ultimazione del progetto corredata dell'attestazione della regolare esecuzione del progetto a firma del legale rappresentate dell'Università degli Studi di Torino;

- copia dell’atto formale con cui l’Università degli Studi di Torino approva la proposta di rendiconto e la relativa documentazione di accompagnamento;
- copia dei certificati di collaudo, redatti ai sensi di legge, da cui risulti la conformità dei lavori eseguiti con quanto previsto dal progetto ammesso a contributo e con le eventuali varianti ammesse;
- rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dall’Università degli Studi di Torino corredata di un riepilogo per voci analitiche di costo in base al disciplinare descrittivo degli elementi economici nonché al computo metrico estimativo del progetto definitivo. In particolare la documentazione contabile di spesa dovrà rispettare i seguenti requisiti: (i) i documenti contabili devono essere riferiti agli investimenti oggetto del presente disciplinare e corrispondere alle voci di costo ammesse al contributo; (ii) tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti e devono essere intestate all’Università degli Studi di Torino del contributo; (iii) le spese devono essere quietanzate e dimostrate esclusivamente attraverso bonifico bancario o postale; (iv) la documentazione deve essere presentata in formato copia conforme all’originale; (v) i documenti di spesa devono essere annullati mediante apposizione di un timbro con la dicitura “Intervento finanziato dall’FSC 2014/2020”;
- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell’Università degli Studi di Torino da cui risulti: (i) la regolare realizzazione degli interventi; (ii) la destinazione conforme alle finalità previste dal progetto finanziato; (iii) di non aver beneficiato per le medesime spese ammesse a finanziamento di altri contributi a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali; (iv) l’impegno a non proporre in futuro istanze di contributo pubblico sulle stesse spese ammissibili, in applicazione del divieto di cumulo di più benefici pubblici sul medesimo investimento.

Entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, la Direzione regionale competente procederà alla verifica finale.

La verifica finale sarà tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti dei controlli in loco presso l’Università degli Studi di Torino, sia la corrispondenza dell’intervento realizzato rispetto a quello ammesso al contributo, sia l’effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale dei progetti finanziati, la Regione:

- procederà alla liquidazione della quota a saldo del contributo spettante; oppure
- provvederà a richiedere all’Università degli Studi di Torino documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora fosse necessaria; oppure
- comunicherà all’Università degli Studi di Torino le non conformità rilevate; in questo caso, decorsi 15 giorni dalla ricezione – da parte dell’Ente Università degli Studi di Torino – di tale comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni, ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, nei successivi 30 giorni il procedimento di verifica finale si chiuderà con la liquidazione parziale del contributo spettante oppure con la revoca parziale e/o totale del contributo concesso. Potranno essere effettuate verifiche in loco presso l’Ente quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni fornite dall’Università degli Studi di Torino .

## 15. VARIANTI

Ogni variazione in corso d’opera deve essere adeguatamente motivata e giustificata unicamente da condizioni imprevedute e imprevedibili e, comunque, deve essere debitamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento, con particolare riguardo all’effetto sostitutivo dell’approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e assicurando sempre la possibilità, per l’amministrazione committente, di procedere alla risoluzione del contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all’importo originario, garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione. Per le Varianti in corso d’opera si applicano le disposizioni previste dalla normativa sugli vigente sui Lavori Pubblici.

L’Università degli Studi di Torino, nel caso di eventuali varianti sostanziali o di variazioni nelle modalità di esecuzione dell’investimento ammesso a contributo del presente disciplinare, dovrà richiedere alla Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale una specifica autorizzazione; ai fini dell’autorizzazione, sarà valutata la compatibilità della variante con le condizioni fissate dal presente disciplinare.

La variante in corso d’opera è ammissibile nei limiti previste dalla normativa sugli vigente sui Lavori Pubblici.

La variante in corso d’opera, in ogni caso, non deve:

- determinare ulteriori oneri aggiuntivi a carico della Regione;
- prevedere interventi e/o tipologie di investimento non ammissibili ai sensi del presente disciplinare;
- pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie del progetto e/o compromettere la razionalità e la validità tecnico-economica dell'investimento ammesso.

Le perizie di variante in corso d'opera in diminuzione sono approvate dal soggetto proponente e trasmesse alla Regione al fine di verificare la coerenza e la congruenza dell'intervento, come modificato per effetto della perizia di variante, con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto oggetto di positiva valutazione istruttoria, nonché con le disposizioni del presente disciplinare.

In caso di accertate significative difformità, non preventivamente approvate con perizie di variante, o di gravi irregolarità che comportino una sostanziale alterazione delle finalità o delle caratteristiche dell'intervento, oppure un'effettiva modifica degli interventi realizzati od un superamento delle scadenze previste per l'esecuzione delle spese, si potrà incorrere nella sospensione e nell'eventuale revoca del contributo concesso o nella riduzione del suo importo, compreso il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso di riferimento della Banca centrale europea, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria.

## **16. PROROGHE**

Per ragioni del tutto eccezionali, potranno essere concesse proroghe rispetto alle scadenze prescritte a condizione che l'Università degli Studi di Torino:

- (a) presenti una richiesta formale di proroga alla Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale con un congruo anticipo rispetto al termine di 'fine lavori' fissato nel provvedimento di concessione del contributo;
- (b) corredi tale richiesta con motivazioni che dimostrino il carattere di eccezionalità alla base della richiesta di proroga.

## **17. CONTROLLI E VERIFICHE SULL'ATTUAZIONE**

La Regione Piemonte effettua controlli, sia in itinere che successivamente al completamento dell'intervento, anche presso la sede dell'Università degli Studi di Torino e/o il sito dove viene realizzato il progetto. Lo scopo è quello di verificare lo stato di avanzamento del progetto, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal presente disciplinare, dai provvedimenti e dalle eventuali convenzioni nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'Università degli Studi di Torino ed il rispetto delle prescrizioni che incombono sull'Università degli Studi di Torino anche successivamente all'ultimazione dell'intervento.

L'Amministrazione regionale disporrà controlli finalizzati a verificare la veridicità delle dichiarazioni dell'Università degli Studi di Torino che costituiscono presupposto per la concessione e le erogazioni del contributo o di approvazione della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute dall'Università degli Studi di Torino. Nel caso in cui da tali controlli emergano eventuali dichiarazioni mendaci rese dall'Università degli Studi di Torino, sarà disposta la revoca del contributo concesso e la trasmissione degli atti ai competenti organi giudiziari.

L'Università degli Studi di Torino è tenuta a consentire a funzionari della Regione o ai soggetti da quest'ultima incaricati, di esercitare le funzioni di controllo e verifica dell'intervento finanziato, anche mediante la messa a disposizione di documenti, informazioni e dati in suo possesso. L'Università degli Studi di Torino è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di diritto di accesso.

L'Università degli Studi di Torino è tenuta a mantenere una contabilità separata del progetto ed a conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'investimento, predisponendo un "fascicolo di progetto" da conservare secondo le modalità che saranno indicate all'atto della concessione del contributo. Tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli che saranno effettuati dalla Regione o da altri enti, organismi o soggetti a ciò legittimati.

La documentazione di progetto deve essere conservata dall'Università degli Studi di Torino ed eventualmente messa a disposizione degli organismi suddetti entro i 10 anni successivi alla conclusione dell'opera.

## **18. RINUNCE E REVOCA DEL CONTRIBUTO**

In caso di rinuncia ad avviare, ovvero a realizzare e completare l'intervento, l'Università degli Studi di Torino dovrà comunicare all'Amministrazione regionale tale intendimento e dovrà provvedere alla

restituzione dei contributi eventualmente ricevuti a titolo di anticipazioni o erogazioni parziali in itinere sulla base di stati di avanzamento dei lavori.

Si procederà alla revoca totale del contributo nei seguenti casi:

- mancato avvio o interruzione dei lavori anche per cause non imputabili all'Università degli Studi di Torino;
- qualora l'Università degli Studi di Torino non destini il contributo agli scopi che ne hanno motivato l'ammissione a contributo;
- nel caso di contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- nel caso in cui la destinazione d'uso delle opere realizzate e dei beni acquistati con il contributo venga modificata nei 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento ovvero si proceda alla loro alienazione, in violazione di quanto previsto all'articolo 7;
- qualora l'Università degli Studi di Torino non consenta l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 17 o non produca la documentazione a tale scopo necessaria;
- qualora l'Università degli Studi di Torino non provveda all'invio dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale secondo le modalità previste dal presente disciplinare, dall'atto di concessione del contributo o da disposizioni emanate successivamente all'ammissione a contributo;
- qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti dell'Università degli Studi di Torino rispetto agli obblighi previsti dal disciplinare, dal provvedimento di ammissione a contributo, dalla convenzione di finanziamento e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Nel caso in cui, a seguito della verifica finale, venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, l'entità del contributo sarà ridotta proporzionalmente, fermo restando che deve essere assicurata la funzionalità e la fruibilità dell'intervento realizzato.

Qualora venga disposta la revoca totale del contributo, l'Università degli Studi di Torino sarà tenuta alla restituzione dell'intero ammontare dei contributi erogati maggiorato. In caso di revoca (totale o parziale) l'Università degli Studi di Torino dovrà restituire sia l'importo erogato, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data dell'erogazione del contributo per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca; sia i costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero delle somme erogate e successivamente revocate.

## **19. MONITORAGGIO**

L'Università degli Studi di Torino è tenuto ad inviare alla Regione Piemonte i dati necessari al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'intervento ammesso a contributo.

## **20. PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI**

Per l'intervento oggetto del presente Disciplinare, il beneficiario è tenuto ad informare in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata finanziata nell'ambito dell' FSC 2014-2020 della Regione Piemonte il beneficiario dovrà obbligatoriamente:

- riportare, su qualsiasi documento riguardante l'intervento, una indicazione da cui risulti che l'operazione viene finanziata nell'ambito dell' FSC 2014-2020 della Regione Piemonte;
- esporre, entro sei mesi dal completamento dell'intervento, una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative che indichi il tipo e la denominazione dell'intervento, e le fonti di finanziamento che hanno consentito la realizzazione della stessa;

Indicazioni più dettagliate verranno fornite dall'Amministrazione nell'atto di concessione del contributo pubblico.

## **21. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigenti.

L'Amministrazione regionale si riserva – ove necessario od opportuno – di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni anche a seguito dell'emanazione di nuove normative comunitarie, nazionali e regionali.

Al fine di garantire la qualità delle prestazioni ed il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nella realizzazione delle opere previste da ciascun intervento, per quanto non esplicitamente previsto dal presente Disciplinare si applica il Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture. In caso di difformità della norma nazionale dalle citate Direttive comunitarie si applicano direttamente le disposizioni comunitarie.

L'Amministrazione regionale si riserva ove necessario di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si dovessero rendere necessari a seguito dell'emanazione di normative comunitarie, nazionali e regionali.